

# PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

DECRETO n° 590 del 13/08/2014: P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.6  
Supporto alle Province ed ai Comuni per la predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile. (D.G.R. n. 146 del 27 maggio 2013). Approvazione dell'elenco definitivo delle istanze prodotte dagli Enti Locali ammesse a finanziamento (D.D. n° 695 del 13/10/2014) Beneficiario Comune di Calitri (capofila) (AV)

**COMUNE CAPOFILA DEL C.O.M. n° 6 - AV: CALITRI**  
COMUNI DEL COM: ANDRETTA, CAIRANO, CALITRI, CONZA DELLA CAMPANIA, SANT'ANDREA DI CONZA



*Comune di Sant'Andrea di Conza*



## PIANO DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SANT'ANDREA DI CONZA



**RELAZIONE**

<p><i>Il Responsabile del C.O.C.</i> <b>Ing. Pasquale ROSELLI</b></p> <p><i>Il Responsabile del C.O.M.</i> <b>Arch. Giuseppe PIUMELLI</b></p>	<p><i>Il Sindaco</i> <b>Avv. Gerardo D'ANGOLA</b></p> <p><i>Il Tecnico</i> <b>Dott. Geol. Gianpiero MONTI</b></p>
---	---

**Edizione del 31 ottobre  
2015**

Il presente "Piano" costituisce il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di protezione civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso e contemplato in un apposito scenario.

I principi fondamentali in materia di protezione civile e governo del territorio debbono essere desunti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento a quelli espressi dalle leggi seguenti:

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge 9 novembre 2001, n. 401, "Conversione in legge del decreto legge 7.9.2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile".

*Inoltre, con specifico riferimento alla materia del rischio idrogeologico ed idraulico, sono principi fondamentali quelli espressi dalle leggi:*

- Legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- Legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge del decreto legge 11.6.1998 n. 108, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".

Infine, dopo la riforma introdotta dalla legge 401/2001 sopra citata, sono da prendere in considerazione i decreti e le direttive emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nella qualità di responsabile del Dipartimento della protezione civile.

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", amplia le competenze del Comune, estendendole a quelle attività di previsione e prevenzione che, nella sequenza operativa di un evento calamitoso, costituiscono a monte la barriera capace di contenere i fattori di rischio ed i danni causati da un evento sia naturale, sia provocato dall'uomo.

I compiti affidati ai comuni in materia sono stati meglio precisati ed integrati dall'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed individuati nelle seguenti funzioni:

- a) attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;
- b) adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
- c) predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e cura della loro attuazione;

d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

e) vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti.

Inoltre in base all'art. 38 c. 2 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle Autonomie Locali" il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti necessari al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; competenza confermata dal comma 2 dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Infine, l'articolo 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265, "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n. 142", non abrogato dalla normativa successiva, ha sancito definitivamente - eliminando ogni incertezza circa le competenze - il dovere esclusivo del Sindaco di informare tempestivamente la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile. In tema di avvisi alla popolazione, già il D.P.R. 6.2.1981, n. 66, regolamento di attuazione della vecchia Legge 8.12.1970, n. 996, all'art. 36 prevedeva che il Sindaco, in caso di urgenza sostituisse il Prefetto nel compito obbligatorio di informare la cittadinanza.

Il piano è strutturato sulla base delle linee-guida predisposte a livello centrale dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero dell'Interno, con particolare riguardo al documento denominato "Metodo Augustus".

